



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 gennaio 2012 (27.01)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0183 (COD)**

**18733/1/11
REV 1 ADD 1**

**AGRI 891
AGRIORG 254
CODEC 2467
OC 100
PARLNAT 338**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione
- Motivazione del Consiglio
Adottata dal Consiglio il 23 gennaio 2012

I. Introduzione

Il 25 settembre 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta¹ sulla questione in oggetto.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 26 marzo 2009.

La Commissione ha presentato il 17 settembre 2010 una proposta modificata² e il 3 ottobre 2011 una nuova proposta modificata³ che sostituisce la precedente.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 7 dicembre 2011.

Il 15 dicembre 2011 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta.

II. OBIETTIVI

Il regime è stato istituito originariamente nel 1987, consentendo agli Stati membri di svincolare scorte pubbliche di derrate in eccedenza da impiegare come aiuti alimentari. Da allora la situazione è cambiata (le scorte d'intervento sono quasi inesistenti) e ciò ha spinto la Commissione ad adottare nel 2008 una proposta per consentire gli acquisti di derrate alimentari sul mercato libero su base permanente. Gli elementi principali di tale proposta erano l'introduzione del cofinanziamento nazionale e dei piani di distribuzione triennali, nonché l'ammissibilità dei prodotti cui non si applicava alcun intervento.

La più recente proposta modificata, dell'ottobre 2011, prevede l'allineamento della legislazione agricola dell'UE alle disposizioni del trattato di Lisbona in merito agli atti delegati e agli atti di esecuzione e, inoltre, fornisce finanziamenti dell'UE al 100% con un tetto annuale di 500 milioni di EUR, nonché il rimborso delle spese di magazzinaggio agli enti caritativi e il mantenimento degli attuali piani annuali. Inoltre, gli acquisti sul mercato sono resi una fonte regolare di approvvigionamento per consentire al programma di integrare le scorte d'intervento.

¹ Doc. 13195/08.

² Doc. 13435/10.

³ Doc. 15054/11.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

La posizione del Consiglio conferma la maggior parte delle modifiche introdotte dalla Commissione nella proposta modificata e, pertanto, tiene conto di tutti gli emendamenti sostanziali del Parlamento europeo in prima lettura.

In particolare, il Consiglio accetta il parere del Parlamento europeo in merito al pieno finanziamento del programma da parte dell'Unione, alla possibilità di accordare la preferenza ai prodotti alimentari originari dell'Unione e all'idea che le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio direttamente connesse all'attuazione del regime possano essere ammissibili.

La posizione del Consiglio introduce inoltre alcune modifiche alla proposta modificata non contemplate dal parere in prima lettura del Parlamento europeo, che faceva riferimento alla prima proposta del 2008:

- sopprime la base giuridica aggiuntiva proposta dalla Commissione in merito alla coesione sociale (articolo 175, paragrafo 3 del TFUE);
- elimina gradualmente il programma all'interno della PAC entro il 31 dicembre 2013;
- sopprime, in via eccezionale, le disposizioni sull'allineamento; infine,
- prevede la retroattività a decorrere dal 1° gennaio 2012.